

## **Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1**

### **Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**

#### **Art. 3 comma 151**

Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli artt. 14 e 15 della Legge 142/1990 e dalla Legge 225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi a:

- a) alla realizzazione, al coordinamento ed alla gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma 138

#### **comma 138**

In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli Enti pubblici o le aziende private che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi sono tenuti a stabilire, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, un collegamento continuo e diretto per la lettura dei nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi o del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione.

- b) Alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi ed alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139

#### **comma 139**

La Regione predispone ed attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera a) n. 1, del D.Lgs. 112/1998, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) ed in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale

- c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi
- d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142

#### **Comma 142**

La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali

- e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale

#### **Art. 3 comma 152**

I piani ed i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono approvati dalla Provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si rendesse necessario

#### **Art. 3 comma 153**

La Provincia per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i Comuni nelle loro attività di previsione, prevenzione e di redazione dei piani di emergenza

#### **Art. 3 comma 154**

La Provincia, nell'esercizio dei compiti assegnati di cui al comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142

Qualora nell'attività di vigilanza, la Provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza